

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E PIANTAGIONI - ORTI E GIARDINI LUNGO LE STRADE COMUNALI, INTERPODERALI E PRIVATE AD USO PUBBLICO.

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le distanze da mantenere dalle strade comunali, interpoderali e private ad uso pubblico, con gli impianti frutticoli e con le strutture di sostegno degli impianti stessi, nel territorio comunale di Cloz, allo scopo di favorire il corretto utilizzo della viabilità esistente e per la salvaguardia delle strade medesime e la sicurezza della loro percorribilità. Le presenti disposizioni regolamentari valgono anche per la messa a dimora di piante di qualsiasi tipo e siepi.

ART. 2

Ambito di applicazione del Regolamento

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale.

ART. 3

Distanze dalle strade

1. Lungo le strade, contemplate dal presente articolo, la distanza da mantenere dal ciglio della strada, per gli impianti con porta innesto debole, non potrà essere inferiore a metri 1,5 (uno e mezzo).
2. Lungo le strade stesse, la distanza da mantenere dal ciglio della strada per gli impianti con porta innesto forte, non potrà essere inferiore a metri 3 (tre).
3. E'obbligo del proprietario del fondo evitare che piante o rami invadano la proiezione della sede stradale. In ogni caso lungo le strade pubbliche e/o private, se adibite a pubblico transito, la parte a verde degli alberi dovrà essere recisa a ml. 0,50 dal confine di proprietà.

ART. 4

Modalità di posa in opera dei pali di sostegno e delle reti antigrandine

1. Lungo le strade più volte citate, i pali di sostegno ed i meli devono essere collocati a non meno di 1,5 metri di distanza dal ciglio della strada.
2. Lungo le strade in parola i tiranti e altre strutture di sostegno o antigrandine (compreso antipioggia) devono essere messe in opera a non meno di metri 1,00 dal ciglio della strada con opportune segnalazioni.
3. Lungo le strade in oggetto, i muretti, i sassi, ostacoli fissi od altri elementi posti a tutela della proprietà devono essere posti a non meno di metri 1,00 dal ciglio della strada. I cippi, le cordunate ed i muretti di altezza non superiore a 5 cm, sono esclusi dall'obbligo di rispetto di detta distanza.

ART. 5

Modalità di calcolo delle distanze

1. Il computo delle distanze per la messa a dimora di piante e per la messa in opera di pali e tiranti di sostegno lungo le strade asfaltate viene calcolato dal confine di proprietà o comunque dal ciglio della strada esistente, prendendo in considerazione in ogni caso l'ipotesi più svantaggiosa per il censito.
2. Il computo delle distanze per la messa a dimora di piante e per la messa in opera di pali e tiranti di sostegno lungo le strade comunali non asfaltate viene calcolato a confine della carreggiata esistente o in uso.
3. All'Amministrazione comunale è riservata la possibilità di computare le distanze tenendo conto delle misure risultanti dalle mappe catastali.
4. In deroga a quanto sopra le distanze di cui ai precedenti commi non si applicano quando fra il piano strada ed il fondo agricolo il dislivello è superiore a 70 cm. e fermo restando che nessuna pianta, ramo o struttura può sporgere sopra la proiezione della carreggiata. Gli ancoraggi non potranno essere installati su muratura di proprietà comunale.
5. Chiunque intenda procedere alla messa in opera di ostacoli fissi o all'impianto di alberi in fregio a strade contemplate dal presente regolamento, dovrà darne comunicazione al Comune di Cloz, con sufficiente preavviso, che a mezzo di incaricato provvederà alla fissazione del limite della strada esistente da cui misurare l'ostacolo.
6. Lungo le strade pubbliche e/o private se adibite a pubblico transito, i tiranti "tendifilo" a sostegno dei filari degli alberi da frutto dovranno essere rivestiti con materiali plastico colorato, in modo da renderli visibili fino all'altezza di metri 1,00.

ART. 6

Modalità di posa in opera in caso di rinnovo di impianti frutticoli

1. Nel caso di rinnovo degli impianti frutticoli già dotati delle strutture di sostegno e/o antigrandine, le piante, i pali e i tiranti, che non rispondono alle distanze definite dal presente regolamento, dovranno essere adeguati ai nuovi parametri.
2. Per rinnovo di frutteto si intendono tutti quegli interventi che all'interno di un appezzamento di terreno vadano a sostituire un numero di piante superiori al 40% (quaranta per cento); nonché gli interventi riguardanti i filari confinati con le strade comunali.

ART. 7

Taglio rami

Per le situazioni preesistenti all'approvazione del presente regolamento, resta fermo l'obbligo del proprietario del fondo agricolo di provvedere al taglio dei rami e delle strutture che sporgono sulla carreggiata. Pertanto i rami delle piante, la chioma degli alberi e le strutture di sostegno non devono invadere la proiezione verticale del piano stradale. Ne consegue che la responsabilità civile e penale per danni a persone, cose o veicoli causati da piante che invadano con i loro rami lo spazio fisico della strada, è a totale carico del proprietario, affittuario o conduttore del fondo agricolo.

ART.8

Pulizia sede stradale

In caso di sfalcio dell'erba, pacciamatura di residui di potatura, diradi di alberi da frutto e movimenti terra nei fondi adiacenti alle strade comunali, i proprietari sono tenuti ad operare in modo da non sporcare la sede stradale e comunque provvedere, a lavori ultimati, alla spazzatura e/o lavaggio della sede stradale sporcata. In caso di accertata impossibilità di effettuare la pacciamatura nei fondi agricoli è possibile l'utilizzo di strade comunali di interesse interpodereale. L'operazione dovrà essere autorizzata dal Comune.

ART.9

Gestione ordinaria e straordinaria delle strade comunali

Le strade comunali urbane e quelle extraurbane sono di esclusiva competenza comunale e al Comune spetta la manutenzione e gestione ordinaria e straordinaria, nonché il controllo tecnico della loro efficienza, l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta e la determinazione delle modalità del transito veicolare.

Il personale comunale e/o di vigilanza è autorizzato ad intervenire, senza alcun preavviso ai confinanti, per il rispetto degli articoli del presente regolamento; compreso il taglio di rami che invadono la sede stradale.

ART. 10

Regolamentazione sconfinamenti

In ordine allo sconfinamento di privati su proprietà comunali e viceversa, l'Amministrazione comunale terrà in considerazione situazioni pregresse e documentate.

Nel caso di acquisti da parte del Comune, dovrà essere evidente l'interesse dell'ente ad una riorganizzazione o riconfinamento di proprietà limitrofe.

L'alienazione per essere fattibile dovrà riguardare realtà occupate da più di dieci anni (periodo di occupazione da documentare) e con prezzo da fissare in base a stima, maggiorata del 20% per sanzione.

Le permuta potranno essere considerate solo se funzionali alla riorganizzazione di proprietà comunali o intese al soddisfacimento di "interesse pubblico" (realizzazione di strade-creazione di anditi, ecc.).

Per gli sconfinamenti recenti ed effettuati durante le operazioni colturali (siano esse boschive o agricole) è fatto obbligo di arretramento nei limiti di proprietà (linee di mappa-cippi o muri di confine di vecchia costituzione); salvo che il Consiglio comunale con deliberazione motivata, indichi la possibilità di vendita o permuta; con specifica menzione che le realtà non rivestono le caratteristiche dell'interesse pubblico. La vendita potrà avvenire applicando quale prezzo i valori di stima (come minimo) stabiliti dalla PAT - Ufficio espropri (sia per i fondi agricoli, che forestali) al

netto delle maggiorazioni per la coltivazione dei fondi. Il prezzo di vendita sarà inoltre maggiorato del 50% quale applicazione di sanzione.

Per sconfinamenti recenti effettuati su proprietà comunale e su realtà adiacenti a terreni agricoli (frutteti) i prezzi di vendita saranno ricavati dalle tabelle dell'Ufficio Espropri della PAT e per la tipologia "frutteto" (al netto delle maggiorazioni per la coltivazione dei fondi, oltre la sanzione così come sopra fissata).

Il passaggio di proprietà dei beni non modifica la tipologia dello sconfinamento e quindi lo stesso sarà considerato "pregresso" e "recente" in base alle modalità sopraindicate.

Gli sconfinamenti recenti e denunciati entro un anno dall'adozione della presente disposizione regolamentare saranno considerati alla stregua degli sconfinamenti pregressi; decorso tale periodo si applicheranno le normali procedure.

Art. 11

Impianti (antigrandine e antipioggia nel centro storico ed aree urbane di pregio)

1. L'individuazione delle aree del centro storico ed urbane di pregio, nelle quali è vietata l'installazione di reti antigrandine e teli antipioggia è demandata alla competenza di apposita Commissione consiliare che provvederà mediante stesura di specifica planimetria. Sono comunque escluse dal divieto le serre a servizio degli orti ad uso familiare; nonché le protezioni prive di sostegni autonomi e poste direttamente sulle piante da frutto.
2. Gli impianti esistenti sono salvaguardati sino al rinnovo.
3. Per impianto esistente si intende la presenza delle piante da frutto e la messa in opera della struttura portante (pali – ancoraggi e sostegni di richiamo).

Art. 12

Provvedimenti sanzionatori

1. Chiunque viola le disposizioni previste nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00 e sarà fatto obbligo ai trasgressori di riportare gli impianti frutticoli e le strutture di sostegno alle distanze sancite dai citati articoli 3, 4 e 5.
2. L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981 n° 689 e successive modificazioni.
3. In caso si accertino violazioni al presente regolamento l'Amministrazione comunale interverrà mediante, intimazione al trasgressore di provvedere alla regolarizzazione entro 10 giorni. Decorso infruttuosamente tale periodo l'Amministrazione comunale provvederà d'Ufficio con rivalsa della spesa restante e segnalazione all'Autorità giudiziaria nei casi di occupazioni abusive di terreni comunali.
4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma) integra l'elenco approvato con deliberazione consiliare n. 41, di data 28/08/2006 – modificata con deliberazione consiliare n. 9, dd. 21/02/2007.

ART. 12

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni di legge.